CAMERA DEI DEPUTATI N. 795

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES

Presentata il 25 ottobre 1979

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, veniva istituito un Corpo di polizia femminile con importanti attribuzioni in materia di prevenzione ed accertamento di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia, l'integrità e la sanità della stirpe, nonché dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori; con competenza per gli atti di polizia giudiziaria per i reati commessi da donne o da minori o in loro danno; con compiti delicatissimi, infine, di vigilanza e di assistenza delle donne e dei minori, specie di quelli in stato di abbandono morale e sociale.

Tale legge, che ubbidiva ad una viva e profonda attesa, alla luce dell'esperienza fatta in più di 10 anni ha dato sostanzialmente buona prova, sia all'interno dell'amministrazione di pubblica sicurezza per la presenza di ispettrici ed assistenti competenti ed entusiaste, sia all'esterno, in relazione agli importanti compiti sopra indicati.

L'esperienza fatta, tuttavia, ha messo in luce la necessità di un aggiornamento di alcune norme della legge predetta, istitutiva del Corpo di polizia femminile, per consentire ad essa di soddisfare effettivamente le nuove ed accresciute esigenze.

I problemi che è urgente affrontare e risolvere possono essere così riassunti:

a) adeguato aumento degli organici delle ispettrici e delle assistenti;

b) un miglioramento della loro carriera;

c) l'istituzione di una carriera esecutiva;

d) la garanzia dell'esclusiva destinazione del personale femminile di polizia, ed in particolare delle ispettrici e delle

assistenti, ai fondamentali compiti stabiliti dalla legge istitutiva;

e) l'uguaglianza del personale femminile a quello maschile, a parità di condizioni, sotto il profilo giuridico ed economico;

f) in particolare l'uguaglianza per quanto attiene all'indennità di alloggio, all'indennità di servizio speciale e all'indennità speciale di pubblica sicurezza;

g) corsi di aggiornamento periodici.

In relazione alle finalità sopra indicate, risultano chiari gli emendamenti proposti ai singoli articoli della legge istitutiva, che passiamo ad esaminare dettagliatamente:

Articolo 1. – Viene modificato l'articolo 1 della legge istitutiva nel senso della previsione nella carriera esecutiva delle « coadiutrici di polizia » accanto alla carriera direttiva (ispettrici di polizia) e alla carriera di concetto (assistenti di polizia), già esistenti.

Si tratta di una modifica importante che incide sulla funzionalità del Corpo di polizia femminile, ora che le esigenze di tutela della famiglia, della moralità, delle donne e dei minori si sono accentuate ed è necessario che il personale femminile più qualificato (ossia le ispettrici, laureate, e le assistenti, diplomate), siano effettivamente destinate con carattere di esclusività ai loro compiti.

Il personale esecutivo, dotato del più modesto titolo della licenza media, potrà svolgere utilmente lavori di ufficio e di assistenza pratica nell'attività esterna, consentendo ad ispettrici ed assistenti di concentrare le energie verso l'attuazione dei compiti importantissimi, stabiliti nella legge istitutiva.

Articolo 2. – Si propone la soppressione dell'inciso « salvo quanto diversamente disposto nella presente legge » nell'articolo 3 della legge istitutiva in quanto il personale di polizia femminile mira ad una totale equiparazione con gli impiegati civili dello Stato.

Articolo 3. – Le modifiche proposte all'articolo 4 della legge istitutiva ed alla tabella allegata tendono a migliorare la carriera delle ispettrici di polizia e delle assistenti di polizia:

a) per le ispettrici la nuova tabella prevede nell'ordine: ispettrice capo (coefficiente 670, pari a quello dei vice-questori); ispettrice di prima classe (coefficiente 500); ispettrice di seconda classe (coefficiente 402), ispettrice di terza classe (coefficiente 325). Viene soppressa la qualifica di vice-ispettrice, in armonia a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

La nuova tabella proposta migliora ciascuna delle singole categorie di ispettrici, facendo ad essa corrispondere il coefficiente della categoria superiore. Questo sistema porta in pratica le ispettrici capo a conseguire lo stesso stipendio di un vice-questore;

b) per le assistenti, la nuova tabella propone, allo stesso modo, la corresponsione del coefficiente superiore a ciascuna categoria:

assistente superiore di prima classe (coefficiente 500);

assistente superiore di seconda classe (coefficiente 402);

assistente di polizia di prima classe (coefficiente 325);

assistente di polizia di seconda classe (coefficiente 271);

assistente di polizia di terza classe (coefficiente 229);

c) per le coadiutrici si propone:

coadiutrice superiore (coefficiente 202);

coadiutrice principale (coefficiente 180);

coadiutrice (coefficiente 157).

In ordine al numero dei posti attribuiti a ciascuna categoria dalla legge isti-

tutiva, si propone un adeguato aumento degli organici, nella misura indicata nella tabella allegata e cioè il raddoppio della carriera direttiva, un buon aumento di quella di concetto; per la carriera esecutiva si propone: 200 coadiutrici; 120 coadiutrici principali e 50 coadiutrici superiori, ossia un numero che appare adeguato ai compiti affidati a questa carriera.

Articolo 4. – In armonia con quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, per la carriera direttiva sono previste due prove scritte (e non più tre), ferme restando le prove orali. Le materie scritte verteranno su diritto penale e procedura penale, nonché sul diritto civile.

Per la carriera esecutiva è prevista una prova scritta di cultura generale, una prova pratica di dattilografia, ed un colloquio orale.

Sono queste le modifiche apportate all'articolo 6 della legge istitutiva.

Articolo 5. – Prevede due modifiche all'articolo 7 della legge istitutiva:

a) corsi di aggiornamento, ogni 4 anni, della durata non inferiore a tre mesi, stante la necessità di una verifica delle esperienze e dell'acquisizione di una specifica specializzazione;

b) l'attribuzione anche alle assistenti di polizia della qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza in considerazione del titolo di studio posseduto (diploma) e dell'esigenza di evitare la loro disuguaglianza in rapporto al personale maschile.

Articolo 6. – In armonia con quanto già previsto per l'articolo 2, si propone la modifica dell'articolo 8 della legge istitutiva nel senso di rendere applicabili al personale femminile di pubblica sicurezza gli articoli 56 (comando presso altre amministrazioni in via temporanea ed eccezionale) e 58 (possibilità di collocamento fuori ruolo), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in modo da parificare effettivamente il personale in oggetto agli impiegati civili dello Stato.

Articolo 7. – La modifica all'articolo 9 della legge istitutiva si limita all'aggiunta delle « coadiutrici ».

Articolo 8. – Attualmente le indennità di servizio speciale e le indennità speciali di pubblica sicurezza sono corrisposte in misura ridotta (di un terzo per le ispettrici; di due terzi per le assistenti di polizia). Questa disparità di trattamento con il personale maschile non sembra avere una seria giustificazione per la gravità del lavoro che pesa sul personale femminile di pubblica sicurezza, spesso esposto ad effettivi pericoli.

Si propone, pertanto, la completa equiparazione con il corrispondente personale maschile, in ordine alle indennità sopra indicate, oltre che per l'indennità di alloggio (salva la ipotesi in cui il marito già benefici di questa indennità). In questo modo viene modificato l'articolo 10 della legge istitutiva.

Articolo 9. – Attualmente solo la prima divisa del personale femminile è a carico della amministrazione. Tenuto conto del fatto che la divisa è strettamente inerente al servizio e che il suo costo non è indifferente, si propone l'equiparazione al personale maschile per quanto riguarda l'indennità del vestiario. In tal senso viene modificato l'articolo 11 della legge istitutiva.

Articolo 10. – Viene aggiunto il termine « coadiutrici » all'articolo 12 della legge istitutiva.

Articolo 11. – Si introduce soltanto il termine « coadiutrici » all'articolo 13 della legge istitutiva dovendo anche esse beneficiare dell'uso gratuito dei pubblici trasporti comunali.

Articolo 12. – Le spese derivanti dalle modifiche alla legge istitutiva non sono rilevanti; esse, comunque, appaiono necessarie se si vuole che il Corpo di po-

lizia femminile serva effettivamente agli scopi cui è preposto.

Tali spese saranno iscritte nel rispettivo capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministro dell'interno.

Onorevoli colleghi, sono convinta che la proposta di legge in oggetto merita la vostra attenzione perché risponde ad una reale esigenza di presenza sociale e umana: assistere le persone più deboli della società, cioè le donne ed i bambini.

Migliorare la posizione giuridica ed economica del Corpo di polizia femminile costituisce un doveroso atto di giustizia e un giusto riconoscimento di un qualificato lavoro certo non inferiore a quello svolto dal personale maschile di pubblica sicurezza ed, in genere, a quello degli impiegati civili dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti i ruoli delle " Ispettrici di polizia " - carriera direttiva - delle " Assistenti di polizia " - carriera di concetto - e delle " Coadiutrici di polizia " - carriera esecutiva - presso l'amministrazione della pubblica sicurezza.

Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegate tabelle A, B e C ».

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Alle ispettrici, alle assistenti e alle coadiutrici di polizia si applicano le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:

1) ispettrice capo;

2) ispettrice di prima classe;

3) ispettrice di seconda classe;

4) ispettrice di terza classe.

Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:

1) assistente superiore di prima classe;

2) assistente superiore di seconda classe;

3) assistente di polizia di prima classe:

4) assistente di polizia di seconda classe;

5) assistente di polizia di terza classe.

Le qualifiche delle coadiutrici di polizia sono stabilite come segue:

1) coadiutrice superiore;

2) coadiutrice principale;

3) coadiutrice ».

ART. 4.

L'articolo 6 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di due prove scritte ed una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale delle persone e della famiglia, della proprietà e delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

4) diritto del lavoro;

5) elementi di diritto internazionale pubblico;

6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta della candidata).

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, quella orale su tutto il programma.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle assistenti di polizia constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale: *a*) storia politica d'Italia dal 1815; *b*) geografia politica;

2) nozioni di diritto penale;

3) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione ed assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco o spagnolo.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, quella orale su tutto il programma.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle coadiutrici di polizia constano di una prova scritta, una prova pratica di dattilografia, ed un colloquio orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale;

2) nozioni di sicurezza pubblica;

3) nozioni di protezione ed assistenza alle donne ed ai minori;

4) nozioni sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni.

La prova scritta verte sulla materia di cui al numero 1, quella orale su tutto il programma ».

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Le ispettrici di terza classe in prova, le assistenti di polizia di terza classe in prova e le coadiutrici in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia per la frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a mesi quattro. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei corsi e le materie di esame.

Le ispettrici, le assistenti e le coadiutrici di polizia sono ammesse a frequentare ogni quattro anni, presso un istituto d'istruzione di polizia, corsi di aggiornamento della durata non inferiore a mesi tre.

Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni le ispettrici di polizia e le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria e hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Le coadiutrici di polizia sono agenti di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza ».

ART. 6.

L'articolo 8 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Alle ispettrici, alle assistenti ed alle coadiutrici di polizia sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ART. 7.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Le ispettrici, le assistenti e le coadiutrici di polizia, contraggono matrimonio previa autorizzazione del Ministero dell'interno subordinata ai requisiti di moralità dello sposo e della di lui famiglia.

La validità dell'autorizzazione ha la durata di mesi sei, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato contratto essa cessa di avere effetto.

L'ispettrice, l'assistente o la coadiutrice che contragga matrimonio senza autorizzazione decade dall'impiego ».

ART. 8.

L'articolo 10 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Alle ispettrici di polizia sono corrisposte le indennità di servizio speciale, la indennità speciale di pubblica sicurez-

za e l'indennità di alloggio, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Le stesse indennità sono corrisposte alle assistenti di polizia ed alle coadiutrici di polizia.

Alle assistenti di polizia di terza classe sono corrisposte le sopradette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di seconda classe. Alle coadiutrici sono corrisposte le sopradette indennità nella misura spettante alle coadiutrici principali.

L'indennità di alloggio non è dovuta se la ispettrice o l'assistente o la coadiutrice sono coniugate a persona avente già diritto a tale indennità ».

ART. 9.

L'articolo 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Le ispettrici, le assistenti e le coadiutrici di polizia hanno un'uniforme di servizio.

Le caratteristiche dell'uniforme e le modalità per il suo uso sono stabilite dal regolamento.

Al personale del Corpo di polizia femminile compete l'indennità di vestiario, come per il corrispondente personale maschile di polizia in base alle vigenti disposizioni di legge ».

ART. 10.

L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« L'ispettrice, l'assistente o la coadiutrice è collocata a riposo al compimento del 60° anno di età. Agli effetti del trattamento di quiescenza è concesso un aumento del servizio utile di cinque anni.

L'ispettrice, l'assistente o la coadiutrice di polizia che presenti le dimissioni consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto l'età di 55 anni e conti almeno 15 anni di servizio effettivo, op-

pure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo.

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aumento del servizio utile indicato nel secondo comma di detto articolo è stabilito in anni 8 ».

ART. 11.

L'articolo 13 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici, alle assistenti ed alle coadiutrici di polizia.

Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

ART. 12.

L'articolo 18 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge va iscritta nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativa alla pubblica sicurezza ».

ALLEGATO

ORGANICI DEI RUOLI DELLE ISPETTRICI, DELLE ASSISTENTI E DELLE COADIUTRICI DI POLIZIA.

TABELLA A.

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettrici capo	8
500	Ispettrici di 1ª classe	18
402	Ispettrici di 2ª classe	40
325	Ispettrici di 3ª classe	60
	TOTALE	126

TABELLA B.

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Assistenti superiori di 1ª classe	50
402	Assistenti superiori di 2ª classe	120
325	Assistenti di polizia di 1ª classe	200
271	Assistenti di polizia di 2ª classe	300
229	Assistenti di polizia di 3ª classe	
	TOTALE	670

TABELLA C.

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
202	Coadiutrice superiore	50
180	Coadiutrice principale	120
157	Coadiutrice	200
	TOTALE	370